

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano – DPD023

Ufficio: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passive delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica.



GIUNTA REGIONALE

15 DIC. 2017

762

Seduta del Deliberazione

L'anno il giorno del mese di **15 DIC. 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO** con l'intervento dei componenti:

	P	A
1 LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Fabrizio Bernardini**

OGGETTO: - Contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali in regime "de minimis". Regolamento UE n° 1408/2013, LR. 24 giugno 2003, n° 10 e LR. 28 gennaio 2004 n° 10

LA GIUNTA REGIONALE:

VISTA:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art.2 che identifica gli animali selvatici protetti e l'art 26, che istituisce, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione ed agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;
- la Legge regionale 24 giugno 2003, n° 10 "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica";
- la legge Regionale 28 gennaio 2004 n.10 " Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria , la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" che, tra l'altro, all'art 49-comma 3 e 6 destina ulteriori risorse al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica;
- la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalle Province in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica (art. 3 lett. i, L.R. n. 32/2015);

VISTO:

- Il documento informativo 2014/C 204/01 con cui la Commissione Europea ha comunicato gli "orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE C204 del 1 luglio 2014) ", ed in particolare il punto 1.2.1.5., nel quale viene indicato che la Commissione considera compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3

L'Estensore
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)

Il Dirigente del Servizio (Vacat)
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Direttore regionale
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Dino Pepe
(firma)

Il Segretario della Giunta
Fabrizio Bernardini
(firma)

Il Presidente della Giunta
Dott. Luciano D'ALFONSO
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Verifica Atti Presidente e della
Giunta Regionale

La presente copia, composta di n. 6
facciate, è conforme all'originale esistente
L'Aquila, li _____ presso questo Servizio

L'Aquila, li 20 DIC. 2017
IL DIRIGENTE
BADILUCCI LUCIANO

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

lettera C del trattato, un aiuto destinato a indennizzare i danni causati da animali protetti che rispetti le condizioni ivi stabilite;

RILEVATO che non sono state ancora avviate procedure di notifica di aiuti di stato in tal senso;

DATO ATTO che:

- rispondendo a specifica interrogazione del 10 Gennaio 2014 dell'Europarlamentare Franco Bonanini, la Commissione Europea ha precisato con risposta formulata da Dacian Ciolos (G.U. C 284 del 26.8.2014) che gli Stati membri della U.E possono concedere agli agricoltori aiuti, per i danni arrecati da animali selvatici protetti e non protetti, fino a € 15.000,000 nell'arco di un triennio, in virtù del regolamento UE "de minimis" n° 1408/2013;

VISTI:

- il Regolamento UE n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.L352,
- il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n° 115 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Decreto Direttoriale del 28 luglio 2017 che definisce le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del RNA con altri sistemi informatici;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3 lett. i, L.R. n. 32/2015 le competenze in materia di ristoro dei danni già esercitate dalle Province a norma della L.R. 10/03 devono essere riassunte dall'Amministrazione regionale;

VISTO l'art. 5 della L.R. 10/2003 che pone a carico delle strutture organizzative dei parchi nazionali e regionali il risarcimento dei danni verificatisi all'interno del proprio territorio;

VISTO l'art. 4 della L.R. 10/2003 che disciplina il ristoro dei danni causati da fauna selvatica, attribuendo priorità nella ripartizione delle risorse, nei limiti delle disponibilità di bilancio, agli imprenditori agricoli e ai danni causati da animali di notevole interesse faunistico inclusi nell'allegato A della medesima legge;

RITENUTO di istituire un regime di aiuto in "de minimis" -di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, per l'erogazione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture agrarie e forestali ed al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L.R. 10/2003, nelle more della necessaria ridefinizione del medesimo impianto normativo;

PRESO ATTO che l'importo massimo complessivo concedibile ad una medesima impresa in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013 è di Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

RITENUTO che all'accertamento, la valutazione e liquidazione dei danni provveda il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca attraverso i propri Servizi, sulla base delle modalità applicative parte integrante e sostanziale del presente atto alla lettera A;

DATO ATTO che:

- per l'erogazione dei contributi di cui tratta si provvede con le risorse di cui all'art. 7 della L.R. 10/2003 e con le risorse di cui all'art. 49 commi 3 e 6 della L.R. 10/2004 nelle percentuali definite all'art. 55 della medesima legge;

TENUTO PRESENTE che :

- il comma 6 dell'art. 55 L.R. 10/2004 stabilisce che "Eventuali economie di bilancio possono essere destinate alla integrazione dei finanziamenti carenti di cui al comma 5" tra i quali è incluso il risarcimento dei danni di cui al comma 3 dell'art.49;

CONSIDERATO che per l'esercizio in corso:

- sono pari a € 258.946,16 le economie sugli stanziamenti per il 2017 del fondo sulla caccia di cui all'art. 55, (cap.lo 142332 art 5) al netto dei finanziamenti già disposti per le attività degli ATC con DGR 675/2017,
- le risorse stanziato per i danni da fauna selvatica risultano essere sufficienti a indennizzare solo in parte i danni registrati;

RITENUTO pertanto di destinare per il solo esercizio 2017, le suddette economie al risarcimento dei danni di cui al comma 3 dell'art. 49 della L.R. 10/2004;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge :

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- DI ISTITUIRE un regime di aiuto in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per l'erogazione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture agrarie e forestali ed al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L.R. 10/2003..
- DI STABILIRE che nelle more della necessaria ridefinizione del medesimo impianto normativo, all'accertamento, valutazione e liquidazione dei danni provvederà il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca attraverso i propri Servizi sulla base delle modalità applicative di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente atto;
- DI DARE ATTO che alla spesa di cui al presente provvedimento, avente contenuto di indirizzo, si farà fronte con le risorse stanziato sul capitolo 102341 art.2 del bilancio dell'esercizio in corso e sulle economie del capitolo 142332 art. 5 -come descritte in narrativa- Il Dipartimento competente provvederà all'assunzione dei conseguenti atti di impegno liquidazione e pagamento, nei limiti delle risorse dcome sopra individuate.
- DI PRENDERE ATTO che l'importo massimo complessivo concedibile ad una medesima impresa in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013 è di Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari con la possibilità di effettuare la registrazione dell'aiuto nel "Registro Nazionale" nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente Deliberato e degli atti successivamente assunti sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/caccia);

DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI - AIUTI IN REGIME "DE MINIMIS". (REGOLAMENTO UE N° 1408/2013, LR. 24 GIUGNO 2003, N° 10 E LR. 28 GENNAIO 2004 N° 10)

1. Ambito di applicazione

Con il presente disciplinare sono dettate modalità di erogazione, in regime de minimis, di contributi per danni causati da fauna selvatica nel territorio regionale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi:

- imprenditori agricoli, come definiti dall'art 2135 del c.c., che operano nel settore della produzione agricola primaria, in possesso di P.IVA, iscritti ai registri della CCIAA (fatto salvi i casi di esonero). In caso di danni ad aziende zootecniche, le stesse dovranno avere un codice di allevamento fornito dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'archiviazione della domanda di indennizzo.
- soggetti diversi dalle imprese agricole

3. Oggetto del contributo

Il contributo afferisce danni di importo non inferiore a 250 euro causati da animali selvatici:

- alle produzioni agricole e forestali
- al patrimonio zootecnico

In prima applicazione, il contributo è erogato per le domande presentate per il periodo dal 4 novembre 2016 al 3 novembre 2017.

4. Denuncia del danno

I Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) definiscono con proprio atto le modalità di presentazione delle domande e la documentazione a corredo.

5. Risorse finanziarie

Alla liquidazione dei danni si farà fronte, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio, con le risorse di cui:

- all'art 7 della L.R. 10/2003;
- all'art 49, comma 3 e comma 6, della L.R. 10/2004.

6. Priorità nell'erogazione dei contributi

Si procederà all'erogazione dei contributi secondo le seguenti priorità:

- a) danni causati alle imprese agricole da "Specie animali di notevole interesse faunistico" di cui all'Allegato A) della L.R. 10/2003;
- b) danni causati alle imprese agricole da altri animali selvatici;
- c) danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole.

Le domande con priorità a) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse siano insufficienti, i contributi verranno liquidati tra le domande pervenute con tale priorità in proporzione all'ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procederà a determinare il contributo spettante alle domande aventi priorità b) e, ove possibile, c).

ALLEGATO come parte integrante alla deli
berazione n. 762 del 15 DIC. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini
BOD. PUBBLICAZIONE



Gli aiuti in "de minimis" e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura del danno accertato, compreso altre misure nazionali e unionali, possono essere cumulati fino al 100% del danno medesimo.

7. Accertamento e valutazione del danno

All'accertamento e valutazione del danno provvederanno gli STA, che di concerto, definiranno le modalità di svolgimento del sopralluogo e di redazione del verbale.

Per la stima dei danni si terrà conto:

- a) delle rese medie delle due annate precedenti disponibili rilevate dall'indagine statistica agricola regionale, per singole regioni agrarie, facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), cui potranno applicarsi eventuali riduzioni nel caso di rese inferiori determinate da andamenti climatici sfavorevoli e/o da cattive conduzioni colturali rilevate durante gli accertamenti di campo;
- b) dei prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare) e di più recente adozione con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali quali prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Per i prodotti non ricompresi nel decreto si farà riferimento al "Listino dei prezzi all'ingrosso" elaborato dalla CCIAA di appartenenza dell'azienda da indennizzare nel mese in cui si è verificato il danno o nel primo mese di quotazione successivo all'evento. Nel caso di ulteriore assenza del prezzo del bene, con la stessa modalità del precedente paragrafo, si farà riferimento in primis al "Bollettino prezzi" redatto dal Centro Agro-Alimentare "La Valle della Pescara" e solo come ultima possibilità ai prezzi praticati sul libero mercato come per esempio nel caso di produzioni particolari o di nicchia.

In sede di liquidazione del contributo, ove non vi si sia provveduto precedentemente, la stima del danno sarà puntualizzata detraendo le eventuali somme economizzate perché non più necessarie a seguito dell'evento dannoso, vale a dire le spese che sarebbero state altrimenti sostenute dal beneficiario: parimenti vanno aggiunti eventuali maggiori costi determinati dall'evento dannoso.

Il valore di aspettativa dei capi di bestiame di cui al punto 1 dell'art 4 della L.R.10/200,3 è il valore che il capo acquisirebbe, secondo gli usi locali, al raggiungimento dell'età/peso minimo per l'ammissione sul mercato.

8. Liquidazione del danno

Gli STA, sulla base delle domande pervenute per il periodo considerato, elaborano annualmente elenchi distinti per ogni livello di priorità di cui al precedente punto 5, indicando per ogni domanda l'importo stimato del danno. Provvederanno a comunicare ai richiedenti esclusi i motivi di esclusione.

Sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA e delle risorse disponibili stanziare in bilancio, il Servizio Presidi Tecnici assume provvedimento nel quale è stabilita la percentuale di contributo erogabile e conseguentemente l'importo spettante a ogni domanda con le priorità di cui al precedente punto 5.

All'istruttoria della liquidazione e del pagamento del contributo, provvedono gli STA che sono tenuti anche al controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi e alla registrazione del contributo concesso sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) oltre a quanto altro previsto dalla normativa vigente.

